

Dipartimento di Medicina Veterinaria
Master in Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli Alimenti
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva




Corso di Alta Formazione
Organizzazione e metodi del controllo ufficiale degli alimenti

La gestione delle conseguenze dei controlli ufficiali

La verifica d'efficacia

Anna Giovanna Fermani U.O.C. IAOA ASL Latina
Antonio Menditto Istituto Superiore di Sanità
Perugia, 3 e 4 luglio 2020

Reg.(UE) 625/2017: Sistema di controllo

Processi trasversali Art. 4 Designazione AC Art. 5(2) e (3) Crit. operativi Art. 5(4) Formazione Art. 8 Riservatezza Art. 11 Trasparenza Art. 12(1) Procedure doc. Art. 28-30, 32-33 Deleghe Art. 78-85 Finanz. CU	Plan	Art. 10(2) Anagrafe Operatori	Do (azi oni ese cuti ve incl use)	Art. 9-10, 14 Controlli ufficiali		
		Art. 9(1) Categ. in base al rischio		Art. 16-27 Prescr. aggiuntive sui CU		
		Artt. 109-111 Piani di controllo e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3 Dich. obiettivi da raggiungere		Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff.		
	Processi specifici Tit. II Altre attività uff. Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff. Art. 92-101 Lab. Rif. Art. 140 Segnalaz. violazioni Art. 35 Controperizia Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE Art. 115 Piani di emergenza Art. 112 Progr. Contr. Coord. Art. 114 Rel. annuali CE Art. 116-136 Attività dell'UE Art. 141 Gravi disfunzioni SM Art. 102-107 Assistenza e coop. amm. tra SMi Art. 15 Obblighi operatori	Act		Art. 12(3) Az. C. in caso di carenze a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. documentate		Art. 13 Documentazione scritta
				Art. 6 e 39 Misure appropriate alla luce dei risultati di audit		Art. 148 Riconoscimento stab.
		Ch eck		Art. 12(1) e All.II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuz.		Art. 86-91 Certif. ufficiale e attest. ufficiale
				Art. 12(1) e All. II capo II p. 8 Rendicontazione		Art. 11 Rating Operatori
				Art. 12(2) Verifica efficacia secondo procedure		Art. 137-138 Azioni in caso di sospetta / accertata NC (proc. Amministrativo)
				Art. 6 Audit Autorità competenti		Art. 139 sanzioni (proced. sanzionat. e attuazione legge penale)
				Art. 39 Audit laboratori ufficiali		Art. 7 e Art. 138(3) Diritto di ricorso
Art. 113 Relazione annuale						

RCU_625 Titolo VII «Azioni esecutive», Capo I Azione delle AC e sanzioni e Capo II

TITOLO VII	Azioni esecutive (Enforcement action)
CAPO I	Azioni delle autorità competenti e sanzioni
Articolo 137	Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione
Articolo 138	Azioni in caso di accertata non conformità
Articolo 139	Sanzioni
Articolo 140	Segnalazione di violazioni
CAPO II	Misure di verifica dell'attuazione dell'Unione
Articolo 141	Gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro



TITOLO VII
AZIONI ESECUTIVE

CAPO I

Azioni delle autorità competenti e sanzioni

Articolo 137

**Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la
verifica dell'attuazione**

Le AC che agiscono in conformità al Capo I («Azione delle AC e sanzioni», Tit. VII «Azioni esecutive») del RCU_625, danno priorità alle azioni da adottare per eliminare/contenere i rischi per:

- ❖ la sanità umana, animale e vegetale
- ❖ il benessere degli animali o
- ❖ l'ambiente (per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari)

In caso di sospetta NC, le AC svolgono un'indagine [*investigation*, in lingua inglese, n.d.r.] per confermare o eliminare tale sospetto.

RCU_625, art.137, p.1 e 2

Ordinamento italiano e RCU_625, art. 137, par. 2

In base all'ordinamento italiano le *indagini* prevedono che il personale dell'AC che esegue il CU sia in grado di stabilire se la sospetta non conformità si connota come:

- ipotesi di reato
- illecito amministrativo
- una condotta difforme da quanto previsto dalla normativa vigente ma che non costituisce, di per sé, né illecito amministrativo, né illecito penale

In caso di **ipotesi di reato**:

trova applicazione l'art. Art. 220 «*Attività ispettive e di vigilanza*» del D. Lgs 271/1989: «*Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del Codice*» [di procedura penale]

In caso di **illecito amministrativo**:

trova applicazione l'art. 13 della Legge 689/1981 che recita:
«Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, **assumere informazioni e procedere a ispezioni** di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a **rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici** e ad **ogni altra operazione tecnica**. Possono altresì procedere al **sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria»

In base all'ordinamento italiano in caso di una **condotta difforme** da quanto previsto dalla normativa vigente ma che non costituisce **né illecito amministrativo né illecito penale**:

si applica la legge 241/90, art. 21-ter "Esecutorietà", c. 1: «Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono **imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi** nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, **previa diffida**, possono provvedere all'**esecuzione coattiva** nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge»

Esempio di un "modo" stabilito dalla legge: art. 6, c. 7, D. Lgs. 193/2007: nel caso in cui l'AC "riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000»

RCU_625. Art. 137 Obblighi generali delle AC per quanto concerne la verifica dell'attuazione, par. 3

Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono:

- a) un'intensificazione dei CU su animali, merci e OP per un periodo di tempo opportuno
- b) il fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso



Articolo 138

Azioni in caso di accertata non conformità

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:
 - a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore; e
 - b) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.

1. Se il caso di NC è accertato, le AC:

- a) intraprendono ogni azione necessaria a **determinare origine e entità della NC e per stabilire le responsabilità dell'OP**
- b) adottano le misure opportune per assicurare che l'OP interessato ponga rimedio ai casi di NC e ne impedisca il ripetersi

Nel decidere le misure da adottare, **le AC tengono conto della natura di tale NC e dei precedenti dell'OP per quanto riguarda la conformità.**

2. Le AC adottano ogni provvedimento ritenuto opportuno, per garantire la conformità alla normativa di cui all'art. 1, par. 2 del RCU_625, in particolare:

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali
- b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria
- c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori

- d) limitare o vietare immissione in commercio, spostamento, ingresso nell'Unione o esportazione di animali e di merci e vietare o disporre il loro ritorno nello SM di spedizione
- e) disporre che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
- f) disporre che determinate attività dell'OP interessato siano soggette a CU più numerosi o sistematici
- g) disporre richiamo, ritiro, rimozione e distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti

Altre tipologie di provvedimenti (in forma di disposizioni):

- h) isolamento/chiusura, per tempi appropriati, in toto/parte delle attività dell'OP interessato (stabilimenti, sedi o altri locali)
- i) cessazione, in toto/parte, per tempi appropriati, delle attività dell'OP (se del caso, dei siti internet che gestisce/utilizza)
- j) sospensione/ritiro di: registrazione/autorizzazione dello stabilimento/impianto/sede o mezzo di trasporto; autorizzazione del trasportatore; certificato di idoneità del conducente
- k) macellazione o abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali

3. Le autorità competenti trasmettono all'OP interessato o a un suo rappresentante:

- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2, unitamente alle relative motivazioni; e
- b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso.

4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili

5. In caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, le AC adottano misure opportune, tra cui:

- a) la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni
- b) la revoca dell'autorizzazione a firmare certificati ufficiali
- c) qualsiasi altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione dei reati di cui all'articolo 89, paragrafo 2



Articolo 7

Diritto di ricorso

Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 55, dell'articolo 66, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 67, dell'articolo 137, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 138, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.

Il diritto di ricorso non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Diritto di ricorso

Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità

dell'articolo 55, (CAPO V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione; Sezione II Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontaliere; Articolo 55 Decisioni relative alle partite)

dell'articolo 66, paragrafi 3 e 6, (Articolo 66 Misure da adottare in caso di partite non conformi che entrano nell'Unione)

dell'articolo 67, (Articolo 67 Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell'Unione da paesi terzi che comportano un rischio)

dell'articolo **137, paragrafo 3, lettera b)**, (fermo/blocco ufficiale)

e all'articolo **138, paragrafi 1 e 2,**

riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.

Il diritto di ricorso non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.



Articolo 139

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse.

RCU_625. Articolo 139 Sanzioni (Penalties, in lingua inglese)

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano tali disposizioni alla Commissione, e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse

Gli SM provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore



Articolo 140

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del presente regolamento.

1. Gli SM provvedono affinché le AC dispongano di meccanismi efficaci che consentano la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, del RCU_625
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito
 - b) protezione adeguata delle persone che segnalano una violazione da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
 - c) protezione dei dati personali delle persone che segnalano una violazione in conformità del diritto dell'Unione e nazionale

Modalità di “segnalazione” previste dall’ordinamento italiano

In base all’ordinamento italiano le violazioni potenziali o effettive del RCU_625 possono configurarsi come: illeciti penali; illeciti amministrativi, condotte, che seppure rappresentino una violazione di una o più norme cogenti, non configurano né illecito penale né illecito amministrativo.

Le diverse modalità con cui procedere alla “segnalazione” delle fattispecie di cui sopra sono elencate di seguito (elenco non esaustivo):

- ❖ denuncia (artt. 331 e seguenti del cpp)
- ❖ informativa di reato (art. 347 del cpp)
- ❖ referto (art. 334 del cpp e art. 365 del codice penale, cp)
- ❖ querela (artt. 336 e seguenti del cpp, articolo 120 del cp)
- ❖ esposto (art. 1 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio Decreto 773/1931 e relativo regolamento per l’esecuzione approvato con R.D. 635/ 1940, artt. 5, 6)

LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (19G00123) (GU n.245 del 18-10-2019) Vigente al: 2-11-2019

Art. 12

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e

riordino di quelle residue;

b) fermo restando che il Ministero della salute è designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;

d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonchè nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma;

f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;


g) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontaliere, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Reg.(UE) 625/2017: Sistema di controllo

Processi trasversali Art. 4 Designazione AC Art. 5(2) e (3) Crit. operativi Art. 5(4) Formazione Art. 8 Riservatezza Art. 11 Trasparenza Art. 12(1) Procedure doc. Art. 28-30, 32-33 Deleghe Art. 78-85 Finanz. CU	Plan	Art. 10(2) Anagrafe Operatori	Do (aziende incluse)	Art. 9-10, 14 Controlli ufficiali	
		Art. 9(1) Categ. in base al rischio		Art. 16-27 Prescr. aggiuntive sui CU	
		Artt. 109-111 Piani di controllo e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3 Dich. obiettivi da raggiungere		Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff.	
	Processi specifici Tit. II Altre attività uff. Art. 35-42 Camp., analisi, prove e diagnosi e lab. uff. Art. 92-101 Lab. Rif. Art. 140 Segnalaz. violazioni Art. 35 Controperizia Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE Art. 115 Piani di emergenza Art. 112 Progr. Contr. Coord. Art. 114 Rel. annuali CE Art. 116-136 Attività dell'UE Art. 141 Gravi disfunzioni SM Art. 102-107 Assistenza e coop. amm. tra SMi Art. 15 Obblighi operatori	Act		Art. 12(3) Az. C. in caso di carenze a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. documentate	Art. 13 Documentazione scritta
				Art. 6 e 39 Misure appropriate alla luce dei risultati di audit	Art. 148 Riconoscimento stab.
		Check		Art. 12(1) e All.II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuz.	Art. 86-91 Certif. ufficiale e attest. ufficiale
				Art. 12(1) e All. II capo II p. 8 Rendicontazione	Art. 11 Rating Operatori
				Art. 12(2) Verifica efficacia secondo procedure	Art. 137-138 Azioni in caso di sospetta/ accertata NC (proc. Amministrativo)
				Art. 6 Audit Autorità competenti	Art. 139 sanzioni (proced. sanzionat. e attuazione legge penale)
				Art. 39 Audit laboratori ufficiali	Art. 7 e Art. 138(3) Diritto di ricorso
Art. 113 Relazione annuale					



INTESA 212/CSR 2016, Capitolo 11, Sezione 3 «Livello di azienda sanitaria locale», ultima frase

Con riferimento alle attività di CU svolte dalle AC ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004:

“[...] occorre stabilire un monitoraggio periodico (semestrale, trimestrale, ecc.) delle attività programmate al fine di valutare lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi”.

Rcu_625 e la verifica continua dell'efficacia

- ❖ Considerando 40 del Rcu_625. E' importante/opportuno:
 - ❖ che Le AC garantiscano e verifichino efficacia e coerenza dei CU seguendo procedure documentate, fornendo informazioni/istruzioni al personale che esegue i CU.
 - ❖ che le AC dispongano di meccanismi/procedure documentate per **verificare continuamente efficacia/coerenza della loro azione e adottino azioni correttive in caso di carenze**
- ❖ Art. 3, par. 6 del Rcu_625. Introduzione del termine «procedure di verifica dei controlli», con il quale si intendono “le disposizioni adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti ed efficaci”.

Linee guida per il Piano della performance Ministeri.

Appendice 2 “Glossario”

Ciclo della performance Ministeri

Processo volto a: definire obiettivi e relative risorse, monitorare durante la gestione e valutare/rendicontare i risultati ottenuti.

Fasi:

- ❖ definizione e assegnazione di obiettivi che si intendono raggiungere, valori attesi di risultato e rispettivi indicatori;
- ❖ collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;
- ❖ **monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;**
- ❖ misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- ❖ utilizzo sistemi premianti (criteri di valorizzazione del merito);
- ❖ rendicontazione risultati

Ruolo del “monitoraggio periodico” /”verifica continua/”monitoraggio in corso di esercizio”

- ❖ Le attività di “*monitoraggio periodico*”/”*verifica continua/*”*monitoraggio in corso di esercizio*” risultano fondamentali per garantire/assicurare buon andamento e efficacia dei CU
- ❖ Per efficacia (definizione riportata nel paragrafo 3.2.3 dell’All. A, Accordo 46/CSR 2013, si intende: “*Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati*”.
- ❖ Per definizione nella nozione di efficacia sono incluse due diverse componenti: la realizzazione (in termini di attività) di quanto pianificato e il conseguimento dei risultati (obiettivi) “dichiarati” in sede di pianificazione
- ❖ Come anche segnalato nell’Intesa 212/CSR 2016, la “dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere” rappresenta uno dei settori per i quali, in base al dettato dell’Allegato II, Capo II, punto 3 del Reg. (CE) 882/04, le AC devono dotarsi di opportune procedure documentate.

Monitoraggio periodico dell'esecuzione delle attività pianificate – gli attori

- ❖ Il monitoraggio periodico dell'esecuzione delle attività programmate può essere svolto direttamente dal responsabile dell'unità organizzativa (ad es. Struttura Complessa di Sanità Animale, SCSA) ovvero essere delegato, tenendo conto della gerarchia organizzativa interna di ciascuna AC.
- ❖ Ad es. il direttore della SCSA, fatta salva la responsabilità dirigenziale, potrebbe delegare ad un collega della medesima struttura il monitoraggio dell'esecuzione delle attività programmate per poi riservarsi di monitorare a sua volta il suo operato.

Verifica nel tempo mediante monitoraggio

- ❖ La verifica nel tempo, ad intervalli regolari, di quanta quota parte (in termini numerici) dei CU programmati è stata effettuata attiene alla prima componente della definizione di efficacia (“realizzazione di attività pianificate”).
- ❖ Prendere in esame aspetti collegati al raggiungimento degli obiettivi, anche in termini qualitativi, attiene alla seconda componente della definizione del termine efficacia (“conseguimento dei risultati pianificati”).
- ❖ Ciò che lega il monitoraggio dell'esecuzione dei CU alla pianificazione dei CU stessi è l'obbligo in capo alle AC di dichiarare, in fase di pianificazione, gli obiettivi da raggiungere. Riguardo alla valutazione della prima componente della definizione del termine di efficacia mediante indicatore, ciascuna quantità di attività programmata costituisce il denominatore dell'indicatore, da sottoporre a monitoraggio.

Verifica nel tempo mediante monitoraggio

Esempio pratico

❖ obiettivo dichiarato da un SIAOA:

“esecuzione di 500 attività ispettive sugli OSA registrati che ricadono nell’ambito di competenza”

l’obiettivo stesso rappresenta, il denominatore dell’indicatore di prestazione che sarà oggetto del monitoraggio. La formula dell’indicatore di prestazione (IP) potrebbe essere del tipo:

$IP = \text{numero di ispezione effettuate} / \text{numero di ispezione pianificate} * 100$, con valore atteso pari al 100%.

Nel caso di una equa distribuzione nel tempo delle attività ispettive, alla fine del primo trimestre valore raggiunto dall’IP, dovrebbe essere pari al 25%

Esempio di dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere

Le dichiarazioni sugli obiettivi da raggiungere possono riguardare aspetti quantitativi e qualitativi, collegati alla esecuzione dei CU e/o a tutte le attività necessarie a garantire il buon andamento dei CU.

Un esempio che consente di valutare sia il «grado di raggiungimento delle attività pianificate» che il “grado di raggiungimento dei risultati pianificati” (seconda componente della definizione di efficacia) potrebbe essere il seguente:

«esecuzione del 100% dei controlli per brucellosi bovina (attività pianificata), sulle aziende e sugli animali, e riduzione del 10 % della prevalenza nell'anno (risultato pianificato), nel territorio di competenza della ASL».

Requisiti per gli indicatori/set di indicatori - Linee guida per il Piano della performance Ministeri



- ❖ precisione, o significatività, intesa come la capacità di un indicatore o di un insieme di indicatori di misurare realmente ed esattamente il grado di raggiungimento di un obiettivo. [...]
- ❖ completezza, ossia la capacità del sistema di indicatori di rappresentare le variabili principali che determinano i risultati dell'amministrazione [...]
- ❖ tempestività, intesa come la capacità di fornire le informazioni necessarie in tempi utili ai decisori; [...]
- ❖ misurabilità capacità dell'indicatore di essere quantificabile secondo una procedura oggettiva, basata su fonti affidabili.

Requisiti per gli indicatori/set di indicatori- Delibera CIVIT 89/2010



- ❖ «comprensibilità», l'indicatore deve essere chiaramente definito, contestualizzato, concretamente misurabile, e non vi deve essere ambiguità circa le sue finalità;
- ❖ «rilevanza», l'indicatore deve riferirsi ai programmi, essere utile e significativo per gli utilizzatori, essere attribuibile alle attività chiave;
- ❖ «confrontabilità», l'indicatore deve permettere comparazioni nel tempo tra diverse organizzazioni, attività e standard;
- ❖ «fattibilità», l'indicatore deve essere «fattibile» a livello finanziario, in termini temporali, in termini di sistemi informativi alimentanti;
- ❖ «affidabilità», l'indicatore rappresenta accuratamente ciò che si sta misurando (valido, esente da influenze) e completa il quadro della situazione integrandosi con altri indicatori.

Requisiti per le attività di monitoraggio

- ❖ Le attività di monitoraggio dovrebbero essere opportunamente documentate
- ❖ Come per tutte le attività da documentare, è necessario garantire la riferibilità delle attività svolte rispetto allo spazio, al tempo e alle persone
- ❖ Le registrazioni che riguardano il monitoraggio effettuato devono essere autentiche, accurate e rintracciabili come per qualsiasi altro atto amministrativo
- ❖ In altri termini la rendicontazione delle attività di monitoraggio non può essere “spannometrica”, bensì il risultato di un’indagine ripercorribile a ritroso;

Requisiti per/valore delle attività di monitoraggio

- ❖ dovrebbero essere svolte in modo tale da valutare la realizzazione di attività/raggiungimento degli obiettivi
- ❖ permettono di “correre ai ripari” in tempo utile, attraverso azioni correttive, nel caso in cui tra dichiarato e reale ci sia una discrepanza (per difetto/eccesso);
- ❖ fondamentali ai fini della garanzia della accuratezza/ affidabilità dei dati che sono oggetto di rendicontazione alle AC sovra ordinate e che possono costituire elemento d’ingresso nel processo di valutazione degli adempimenti;
- ❖ la dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere può, se vi sono motivi (variazione nelle risorse disponibili e/o obiettivi da raggiungere), essere modificata in corso d’opera

La rendicontazione delle attività svolte

L'obbligo della rendicontazione delle attività svolte rappresenta un criterio per le AC operanti a tutti i livelli:

- 1) Le ACL hanno l'obbligo di rendicontare le attività di CU pianificate e quindi svolte in ambito locale alle ACR
- 2) a loro volta le ACR hanno l'obbligo di rendicontare le attività di CU pianificate e quindi svolte in ambito regionale/provinciale alla ACC (Ministero della Salute).
- 3) A sua volta l'ACC, per conto dello Stato Membro "Italia", ha l'obbligo di rendicontare attraverso la "Relazione annuale al PNI", le attività di CU pianificate (in accordo al Piano Nazionale Integrato, PNI) e quindi svolte in ambito nazionale alla Commissione Europea.

Livelli di rendicontazione da ACL a ACR e da ACR a ACC

- ❖ Per il livello di rendicontazione da ACL a ACR e da ACR a ACC, le linee guida applicabili sono contenute nel Capitolo 18 “Rendicontazione” dell’Intesta 212/CSR 2016
- ❖ La rendicontazione annuale dei CU, secondo quanto previsto negli allegati, deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno.
- ❖ Al fine di consentire alle Regioni di implementare la raccolta dei dati dei controlli in maniera coerente con la rendicontazione di cui all’Allegato 9, tabelle B e C, viene definito un periodo transitorio secondo quanto segue: [...]
- ❖ dal 2018 i dati dei controlli sono rendicontati con le tabelle B e C complete (rendicontati nel 2019)”. (Reg.(UE) 2019/723)

Efficacia, appropriatezza/adequatezza e verifica dell'efficacia
dei controlli ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625

Requisiti in materia di efficacia/appropriatezza a Rcu_625

Articolo 5 Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico

1. Le autorità competenti e le autorità di controllo competenti per il settore biologico:

a) dispongono di procedure e/o meccanismi atti a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali; [...]

Rcu_625 - Definizione di procedura di verifica dei controlli

Articolo 3 DEFINIZIONI

6) «procedure di verifica dei controlli»: “le disposizioni [*‘arrangements’* in lingua inglese, n.d.r.] adottate e le azioni poste in essere dalle autorità competenti al fine di garantire che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano coerenti [*‘consistent’* in lingua inglese, n.d.r.] ed efficaci [*‘effective’* in lingua inglese, n.d.r.]”.

Definizione dei termini efficacia e appropriatezza

Efficacia: “Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati” (Accordo 46/CSR 2013, punto 3.2.3; UNI EN ISO 9000: 2005).

Appropriatezza/Adeguatezza (appropriateness in lingua inglese)

“L’appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi”

Glossario del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=314&area=qualita&menu=sicurezza&tab=2)

Requisiti in materia di verifica dell'efficacia - Rcu_625

Articolo 12

Procedure documentate di controllo

1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate.

Tali procedure riguardano le aree tematiche delle procedure di controllo di cui al capo II dell'allegato II e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.

Requisiti in materia di verifica dell'efficacia - Rcu_625

2. Le autorità competenti dispongono di procedure di verifica dei controlli.

3. Le autorità competenti:

a) adottano azioni correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 2 rilevano carenze; e

b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli organismi delegati e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico.

Definizione dei termini azione correttiva e azione preventiva

Azione correttiva *“Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un’altra situazione indesiderabile rilevata”* (Accordo 46/CSR 2013, punto 3.2.7; UNI EN ISO 9000: 2005)

Azione preventiva *“Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di un’altra situazione potenziale indesiderabile”* (Accordo 46/CSR 2013, punto 3.2.6; UNI EN ISO 9000: 2005)

Miglioramento continuo *“Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti”* (Accordo 46/CSR 2013, punto 3.2.6; UNI EN ISO 9000: 2005)

Linee guida nazionali di cui all'Accorso 46/CSR 2013 e all'Intesa 212/CSR 2016 - verifica dell'efficacia

Intesa 212/CSR 2016, Capitolo 8

- ❖ Le AC (centrali, regionali, locali) devono prevedere ai sensi del Reg. (CE) 882/04, art. 8, par. 3, lett. a), procedure di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali.
- ❖ Per la verifica di efficacia non è richiesta l'indipendenza tra verificatore e verificato; può essere svolta direttamente dalla “Direzione” delle AC (ad es. dirigente del settore, direttore generale, responsabile di struttura complessa o semplice), o da loro delegati competenti.
- ❖ La verifica dell'efficacia comprende tre fasi:
 - a) a priori;
 - b) in tempo reale / fase di attuazione;
 - c) a posteriori.

Linee guida nazionali di cui all'Accorso 46/CSR 2013 e all'Intesa 212/CSR 2016 - verifica dell'efficacia

Intesa 212/CSR 2016, Capitolo 8

Per verifica “a priori” si intende una verifica della qualità e della coerenza:

- ❖ dei documenti di pianificazione (ad es.: piani di lavoro)
- ❖ delle procedure documentate
- ❖ modulistica, circolari, istruzioni.

Linee guida nazionali di cui all'Accorso 46/CSR 2013 e all'Intesa 212/CSR 2016 - verifica dell'efficacia

Intesa 212/CSR 2016, Capitolo 8, verifica in tempo reale

- ❖ valutazione sul campo, in tempo reale, in base a criteri predefiniti, dell'efficacia/appropriatezza dei CU (ad es. verifica sul campo, dell'esecuzione dell'esame post-mortem da parte di veterinari ufficiali operanti presso i macelli di competenza di una ACL)
- ❖ può essere intesa come “attività di supervisione” ovvero come una particolare forma di formazione/ addestramento/ affiancamento che serve ad “affinare” le capacità tecniche degli operatori mediante “socializzazione” delle migliori conoscenze/pratiche, attraverso un confronto diretto, sul campo tra operatori.
- ❖ Operativamente è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di CU (supervisionati), ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione (supervisore)

Linee guida nazionali di cui all'Accorso 46/CSR 2013 e all'Intesa 212/CSR 2016 - verifica dell'efficacia

Intesa 212/CSR 2016, Cap. 8; la verifica in tempo reale consente:

- verifica “di campo”, da parte del supervisore, della applicazione di procedure/istruzioni operative da parte dell'operatore/i supervisionato;
- evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo;
- valutazione congiunta dell'applicazione di procedure documentate al caso concreto, come verifica ulteriore della loro applicabilità;
- sintesi, tra supervisore e supervisionato/i, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso l'OSA e delle conclusioni raggiunte;
- evidenziazione di problemi interpretativi/applicativi emersi dalle attività di cui sopra che necessitano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed istruzioni.

Linee guida nazionali di cui all'Accorso 46/CSR 2013 e all'Intesa 212/CSR 2016 - verifica dell'efficacia

Intesa 212/CSR 2016, Capitolo 8, verifica a posteriori

“[...] valutazione, sulla base di criteri predefiniti, delle relazioni elaborate ai sensi dell'articolo 9 del Reg (CE) 882/04 stesso (ad es. verifica periodica di una percentuale significativa dei verbali di ispezione, check list, ecc., elaborati dal personale preposto all'esecuzione dei controlli ufficiali)”

Rapporti tra verifica dell'efficacia e dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere

- ❖ Le AC devono eseguire i CU in base a procedure documentate (PrD)
- ❖ Uno dei settori per tali PrD riguarda la dichiarazione, da parte delle AC, degli obiettivi da raggiungere
- ❖ Tale dichiarazione rappresenta, per ciascun obiettivo, il denominatore degli indicatori di prestazione da utilizzare ai fini della verifica dell'efficacia raggiunta.
- ❖ Esempio di obiettivo dichiarato: “esecuzione di 36 audit su stabilimenti riconosciuti e 6 audit su stabilimenti registrati nel corso del 2018”
- ❖ Indicatori di efficacia:
 - {[Numero di audit effettuati su stabilimenti riconosciuti (anno 2018)] / [Numero di Numero di audit pianificati su stabilimenti riconosciuti (anno 2018)] }, valore atteso “36/36” (100% in termini percentuali)
 - {[Numero di audit effettuati su stabilimenti registrati (anno 2018)] / [Numero di Numero di audit pianificati su stabilimenti registrati (anno 2018)] } *100, valore atteso “6/6” (100% in termini percentuali)

Gli Indicatori



- ❖ Si può migliorare solo ciò che è possibile misurare ed analizzare:
sistema /
 piano /
 processo /
 attività /
 risultato/
 fenomeno
- ❖ Gli indicatori ci permettono di passare dai dati all'informazione
- ❖ Dovrebbero essere definiti in fase di pianificazione; il Rcu_882 e il Rcu_625 richiedono una dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere (vedi All. II, Capo II, punto 3); tale è parte essenziale della pianificazione; essa rappresenta di regola il denominatore/parte del denominatore degli indicatori di prestazione utili ai fini della verifica dell'efficacia dei CU

Indicatore della qualità

Informazione qualitativa e/o quantitativa associata ad un fenomeno (oppure ad un processo o ad un risultato) sotto osservazione, che consente di valutare le modificazioni di quest'ultimo nel tempo, nonché di verificare il conseguimento degli obiettivi per la qualità prefissati, al fine di consentire la corretta assunzione delle decisioni e delle scelte.

UNI 11097:2003 Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della qualità - Linee guida generali

Indicatori chiave di prestazione (KPI) – ISO 9004

gli indicatori chiave di prestazione sono/devono essere:

- ❖ Fattori chiave, da sottoporre a misurazione, nel controllo dell'organizzazione, critici ai fini del suo successo durevole
- ❖ essere quantificabili e permettere all'organizzazione di stabilire obiettivi misurabili e identificare, monitorare e prevedere tendenze ed intraprendere, se necessario, azioni correttive, preventive e di miglioramento.
- ❖ Base per assumere decisioni da parte dell'alta direzione.
- ❖ Appropriati alla natura e dimensione dell'organizzazione e ai suoi prodotti, processi ed attività.
- ❖ Coerenti con gli obiettivi dell'organizzazione, che dovrebbero, a loro volta, essere coerenti con la sua strategia e con le sue politiche
- ❖ Nella scelta dei KPI si dovrebbero considerare le specifiche informazioni necessarie per gestire i rischi e le opportunità.
- ❖ Nella scelta dei KPI, l'organizzazione dovrebbe assicurare che essi forniscano informazioni misurabili, accurate ed affidabili, ed utilizzabili per attuare azioni correttive se le prestazioni non sono conformi con gli obiettivi, o per migliorare efficienza ed efficacia dei processi.

Requisiti per gli indicatori/set di indicatori



- ❖ **Precisione/Significatività/Specificità:** capacità di misurare realmente/esattamente il grado di raggiungimento di un obiettivo
- ❖ **Misurabilità:** capacità di essere quantificabile secondo una procedura oggettiva, basata su fonti affidabili
- ❖ **Completezza/Rilevanza/Pertinenza/Affidabilità:** capacità di rappresentare le variabili principali che determinano i risultati
- ❖ **Tempestività:** capacità di fornire le informazioni necessarie in tempi utili ai decisori
- ❖ **Fattibilità/Accessibilità:** attributo che caratterizza il grado di reperibilità/fattibilità/accessibilità delle informazioni utili a caratterizzare l'indicatore/i (in termini finanziari, temporali, di sistemi informativi alimentati)
- ❖ **Confrontabilità:** attributo che caratterizza la capacità di un indicatore/i di permettere comparazioni nel tempo, tra diverse organizzazioni, attività e *standard*

Diversificazione degli indicatori

possono fornire informazioni in merito a:

- ❖ efficienza (ad es. di un processo)
- ❖ efficacia (ad es. di una unità organizzativa in relazione alla effettuazione di quanto pianificato in un determinato ambito operativo)
- ❖ impatto (ad es. di una attività posta in essere in relazione ad uno problema di carattere organizzativo)
- ❖ stato di avanzamento (ad. es. di un piano)
- ❖ esiti (*outcome*, ad es. la variazione percentuale del tasso di prevalenza della brucellosi ovicaprina in una determinata area territoriale)

Un indicatore/set di indicatori può fornire una o (molto spesso) più informazioni

Elementi procedurali che caratterizzano la fattibilità e misurabilità degli indicatori



Al fine di garantire la fattibilità e la misurabilità di ciascun indicatore è necessario:

- Definire l'indicatore stesso (scelta e sua costruzione)
- Stabilire metodologie e/o modalità di rilevamento/raccolta dei dati
- Stabilire algoritmo/modalità di calcolo da utilizzare per ottenere il valore dell'indicatore
- Stabilire il valore target (valore atteso) e l'intervallo di accettabilità intorno al valore atteso


Autovalutazione attraverso indicatori qualitativi

Modello di griglia di autovalutazione rispetto a criteri predefiniti, applicabile a qualsiasi processo


Reg. (CE) 882/2004 → Reg. (UE) 2017/625

Requisiti specificati	Livello di maturità del sistema di gestione del controllo ufficiale				
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Requisito 1 Formazione					
Requisito 2 Proc. doc.	Non documentate ma previste	Documentate	Approvate/ distribuite	Applicate/ Condivise	Gestione controllata
Requisito 3 ...					

Autovalutazione e sistema di controllo ufficiale



Autovalutazione e metodi/tecniche di controllo



Macroindicatore AAJ e attività di audit sulle AC

MACROINDICATORE AAJ (“Prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”
costituito da 5 sottoindicatori di competenza veterinaria:

AAJ.1.1 [...]

AAJ.1.2 [...]

AAJ.1.3 [...]

AAJ.1.4 [...]

AAJ.1.5 Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali, art 8(3) del Reg. 882/2004; criterio di valutazione:
Emanazione di disposizioni che definiscono con chiarezza le responsabilità (chi fa cosa) per la verifica
dell'efficacia prevista dall'art 8, paragrafo 3 del Reg. 882/2004

Fasi del procedimento amministrativo

- ❖ Fase iniziale o d'iniziativa
- ❖ Fase Istruttoria
- ❖ Fase Decisoria
- ❖ Fase integrativa dell'efficacia